
Maggio
2025

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
5

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	4
NORMATIVA.....	9
GIURISPRUDENZA EUROPEA	10
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	11
CORTE COSTITUZIONALE	11
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	13
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	14
CORTE D'APPELLO PERUGIA	16
CODICE DI PROCEDURA PENALE	16
IMPUGNAZIONI	16
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE	16
RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO	18
VALUTAZIONE DELLA PROVA.....	19
ESECUZIONE DELLA PENA.....	20
CODICE PENALE	20
CIRCOSTANZE	20
CONCORSO DI REATI.....	21
MISURE DI PREVENZIONE	21
PRESCRIZIONE	22
PENA	22
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	23
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	23
REATI CONTRO LA PERSONA	24

REATI CONTRO IL PATRIMONIO	27
STUPEFACENTI	27
CODICE DELLA STRADA.....	29
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO	30
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	31
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	32
RICUSAZIONE	32
FOCUS: REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI	33

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire da questo mese e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti al quinto numero del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

Normativa

Include aggiornamenti su due importanti leggi:

- **Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 28:** Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, vittime dell'usura e ordinamento penitenziario.
- **Legge 31 marzo 2025, n. 47:** Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.

Giurisprudenza Europea

Analisi di una sentenza della Corte di Giustizia dell'UE riguardante la protezione dei dati personali e la definizione di "titolare del trattamento". La Corte ha dichiarato che una normativa nazionale può designare un'entità amministrativa ausiliaria priva di personalità giuridica come titolare del trattamento, purché risponda agli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Giurisprudenza Nazionale

Corte Costituzionale:

- **Sentenza n. 56/2025:** Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, riguardante il divieto di prevalenza della circostanza attenuante sulla recidiva reiterata.
- **Sentenza n. 55/2025:** Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, riguardante la sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale.
- **Sentenza n. 52/2025:** Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, della legge sull'ordinamento penitenziario, limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

Cassazione Sezioni Unite:

- **Sentenza n. 13808/2025:** La disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
- **Sentenza n. 13783/2025:** La confisca di somme di denaro ha natura diretta solo in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato; in caso contrario, è qualificabile per equivalente.
- **Ordinanza di rimessione n. 12490/2025:** Questione controversa sulla competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale.
- **Ordinanza di rimessione n. 12488/2025:** Questione controversa sulla proponibilità del ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il giudizio di appello.

Cassazione Sezioni Semplici:

- **Sentenza n. 15113/2025:** In tema di estradizione processuale passiva, il sequestro di beni da consegnare allo Stato richiedente postula che gli stessi siano connessi al reato oggetto della domanda estradizionale.
- **Sentenza n. 15037/2025:** In tema di competenza, l'attività investigativa da parte della Procura della Repubblica radica la competenza del giudice distrettuale anche nei confronti di altri indagati estranei alla commissione dei reati indicati.
- **Sentenza n. 14834/2025:** In tema di impugnazioni cautelari, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.
- **Sentenza n. 14344/2025:** Ai fini dell'integrazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, non è necessario che il soggetto agente rivesta la qualità effettiva di candidato.
- **Sentenza n. 12699/2025:** Ai fini dell'accoglimento della richiesta di affidamento terapeutico, non opera il limite dei due anni della pena espiata previsto dall'art. 67, comma 2, legge 689/1981.
- **Sentenza n. 13539/2025:** È indennizzabile a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione la privazione della libertà indebitamente sofferta per effetto dell'applicazione della misura di sicurezza personale della casa di lavoro.
- **Sentenza n. 13132/2025:** È configurabile l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblica utilità nel caso di sottrazione del denaro costituente l'incasso di un distributore di carburanti.

- **Sentenza n. 13092/2025:** Costituisce pena accessoria illegale l'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta nei confronti del corruttore per fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge 3/2019.
- **Sentenza n. 12309/2025:** In tema di patteggiamento, il giudice deve rigettare la pattuizione nella sua interezza se la richiesta è subordinata all'esenzione dalle pene accessorie.

Corte d'Appello di Perugia:

- **Impugnazioni:** Sentenza che dichiara l'inammissibilità dell'appello presentato dal difensore d'ufficio senza lo specifico mandato ad impugnare.
- **Riparazione per l'ingiusta detenzione:** Ordinanza che rigetta la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione in quanto non risulta che il provvedimento cautelare fosse stato adottato in difetto dei presupposti.
- **Riparazione dell'errore giudiziario:** Sentenza che accoglie la domanda di riparazione per presunto errore giudiziario quando venga revocata la sentenza di condanna in sede di revisione.
- **Valutazione della prova:** Sentenza che determina l'assoluzione dell'imputato per insufficienza degli elementi di accusa a suo carico.
- **Esecuzione della pena:** Ordinanza che stabilisce che il giudice dell'esecuzione non può dichiarare la nullità di un ordine di esecuzione per asserite nullità delle notificazioni.

Codice Penale

Circostanze:

- **Sentenza n. 847/2024:** In tema di recidiva, il fatto reato può costituire il presupposto per la recidiva specifica solo se isolatamente considerato; se legato dal vincolo della continuazione con un ulteriore fatto-reato della stessa indole, non può essere considerato un autonomo precedente.

Concorso di reati:

- **Sentenza n. 123/2025:** Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è assorbito nel reato di lesioni colpose quando l'imputato causa lesioni a una terza persona.

Misure di prevenzione:

- **Decreto n. 1/2025:** Rigettata la domanda di revoca del sequestro e della confisca di prevenzione di due immobili quando il reimpiego dei proventi derivati dai reati fine è avvenuto anche in epoca successiva rispetto al tempo di consumazione del reato.
- **Decreto n. 7/2024:** Dichiarata inammissibile la richiesta di revocazione della confisca applicata con decreto del Tribunale di Roma del 16.12.2003.

Prescrizione:

- **Sentenza n. 123/2025:** Non può essere computato, ai fini della sospensione dei termini di prescrizione, il differimento dell'udienza quando il rinvio richiesto dal difensore non sia ispirato ad un effettivo e concreto esercizio del diritto di difesa.

Pena:

- **Sentenza n. 263/2025:** Concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinando l'applicazione all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria nei confronti della parte civile.

Reati contro la fede pubblica

- **Sentenza n. 879/2024:** Condanna per falso in atto pubblico per la formazione di copie di provvedimenti inesistenti, ingannando i clienti.

Reati contro la famiglia

- **Sentenza n. 324/2024:** Assoluzione per maltrattamenti in famiglia per mancanza di sistematicità delle condotte vessatorie.
- **Sentenza n. 224/2024:** Condanna per maltrattamenti in famiglia nonostante la capacità di reazione della vittima.

Reati contro la persona

- **Sentenza n. 193/2025:** Condanna per violazione di domicilio.
- **Sentenza n. 191/2025:** Condanna per abbandono di persona incapace da parte della badante.
- **Sentenza n. 852/2024:** Condanna per minacce contro operatrici di una cooperativa.
- **Sentenza n. 851/2024:** Condanna per minacce, non atti persecutori, verso l'ex compagna.
- **Sentenza n. 12/2025:** Condanna per adescamento di minori tramite messaggistica.
- **Sentenza n. 841/2024:** Condanna per violenza sessuale all'interno di un contesto di maltrattamenti.

Reati contro il patrimonio

- **Sentenza n. 37/2025:** Condanna per truffa per aver ottenuto un immobile in locazione con documenti falsi.

Stupefacenti

- **Sentenza n. 102/2025:** Condanna per detenzione di cocaina senza prova di uso personale.
- **Sentenza n. 100/2025:** Assoluzione per coltivazione domestica di marijuana destinata all'uso personale.
- **Sentenza n. 80/2025:** Riconoscimento della lieve entità per piccolo spaccio.

Codice della strada

- **Sentenza n. 58/2025:** Conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza.

Mandato di arresto europeo

- **Sentenza n. 6/2025:** Rigetto della richiesta di consegna per guida senza patente.
- **Sentenza n. 5/2025:** Accoglimento della richiesta di consegna per partecipazione a sodalizio criminale.

Ordinamento penitenziario

- **Ordinanza n. 601/2025:** Rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per un condannato con elevato spessore criminale.

Ricusazione

- **Ordinanza Ud. 19/03/2025:** Rigetto dell'istanza di ricusazione proposta oltre i termini normativi.

Focus: Reati in materia di stupefacenti

- Raccolta di pronunce su vari aspetti dei reati di stupefacenti, tra cui:
 - **Concorso di persone nel reato di cessione di sostanza stupefacente:** Sentenza n. 407/2023.
 - **Prova del delitto di cessione di sostanza stupefacente:** Sentenza n. 1165/2022.
 - **Assoluzione per consumo di gruppo:** Sentenza n. 545/2023.
 - **Valutazione del fatto di cessione come lieve entità:** Sentenza n. 105/2023.
 - **Proscioglimento per dubbio sulla destinazione a terzi:** Sentenza n. 935/2023.
 - **Coltivazione domestica con scarsa concentrazione di principio attivo:** Sentenza n. 373/2024.
 - **Valutazione di offensività della condotta:** Sentenza n. 444/2024.
 - **Assoluzione per pacco contenente sostanza stupefacente:** Sentenza n. 120/2024.
 - **Non applicabilità della causa di non punibilità:** Sentenza n. 753/2024.
 - **Valutazione di non offensività basata sul dato ponderale:** Sentenza n. 408/2023.
 - **Destinazione dello stupefacente ad uso personale:** Sentenza n. 102/2025

NORMATIVA**Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 28**

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 85 del 11-04-2025](#))

Legge 31 marzo 2025, n. 47

“Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 83 del 09-04-2025](#))

OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte di Giustizia dell'UE, Sezione VIII, sentenza del 27/02/2025 nella causa C-638-23

La Corte di Giustizia, nell'ambito della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare in merito alla nozione di "titolare del trattamento", ha dichiarato che: "L'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che designi, quale titolare del trattamento, un'entità amministrativa ausiliaria priva di personalità giuridica nonché di una capacità giuridica propria, senza precisare, in concreto, le operazioni specifiche di trattamento di dati personali di cui tale entità è titolare né la finalità di tali operazioni, purché, da un lato, una siffatta entità sia atta a rispondere, conformemente alla normativa nazionale di cui trattasi, agli obblighi incombenti a un titolare del trattamento nei confronti degli interessati in materia di protezione dei dati personali e, dall'altro, detta normativa nazionale determini, esplicitamente o quantomeno implicitamente, la portata del trattamento di dati personali di cui tale entità è titolare."

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 56/2025 del 24/03/2025 - deposito 22/04/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Corte Cost., sent. n. 55/2025 del 24/03/2025 - deposito 22/04/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla; 2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento all'art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. pen. - nella parte in cui prevede che la pena della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta -, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con l'ordinanza del 6 giugno 2024.

Corte Cost., sent. n. 52/2025 del 10/03/2025 - deposito 18/04/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»; 2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, ordin. penit., sollevate, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 10 aprile 2024 e dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza del 26 settembre 2024; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, ordin. penit., sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, in via principale, con ordinanza del 10 aprile 2024 e dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza del 26 settembre 2024.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 13808/2025 ud. 24/10/2024 – deposito 08/04/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: 1) La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; 2) L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 13783/2025 ud. 26/09/2024 – deposito 08/04/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: 1) La confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale; 2) In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali; 3) I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 12490/2025 ud. 18/03/2025 – deposito 31/03/2025

Questione controversa: Se l'esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale *ex artt.* 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. legittimi una pronuncia declinatoria di competenza.

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 12488/2025 ud. 14/03/2025 – deposito 31/03/2025

Questione controversa: Se avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato sui motivi avanzata *ex art.* 599-*bis* cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il giudizio di appello.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 15113/2025, ud. 20/03/2025 - deposito 16 aprile 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione processuale passiva, ha affermato che, in virtù dell'art. 20, lett. a) e b), della Convenzione di estradizione Italia-Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata e posta in esecuzione con legge 19 febbraio 1992, n. 219, il sequestro di beni da consegnare allo Stato richiedente postula che gli stessi siano connessi al reato oggetto della domanda estradizionale, costituendone mezzi di prova od oggetti da esso provenienti, questi ultimi intesi, conformemente al disposto dell'art. 714, comma 1, cod. proc. pen., quali corpo del reato o cose ad esso pertinenti.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 15037/2025, ud. 06/02/2025 - deposito 15 aprile 2025

La Seconda Sezione penale, in tema di competenza, ha affermato che lo svolgimento di attività investigativa da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., pur se riferibile a taluni soltanto degli indagati, radica, anche nei confronti di altri indagati estranei alla commissione dei reati indicati, la competenza del giudice distrettuale ex art. 328, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., nel caso in cui l'attività d'indagine sia unitaria, fatta salva l'ipotesi in cui sia intervenuta l'archiviazione in relazione al reato di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 14834/2025, ud. 03/04/2025 - deposito 15 aprile 2025

La Sezione penale, in tema di impugnazioni cautelari, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9-*bis*, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell'indagato o dell'imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell'udienza per documentare l'attuale stato di tossicodipendenza del proprio assistito, onde verificare la possibilità della sua sottoposizione a trattamento curativo presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, posto che il procedimento di riesame delle ordinanze dispositive di misura coercitiva è connotato da ragioni di urgenza, incidendo la decisione sulla libertà personale, sicché la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza, in presenza di giustificati motivi, è riconosciuta al solo indagato o imputato, unico soggetto che potrebbe essere lesa dal protrarsi del procedimento incidentale.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 14344/2025, ud. 15/01/2025 - deposito 11 aprile 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l'ordine pubblico, ha affermato che, ai fini dell'integrazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-*ter* cod. pen., non è necessario che il soggetto agente rivesta la qualità effettiva di candidato, in quanto la norma incriminatrice richiede soltanto che l'accordo tra chi accetta la promessa di procurare voti e il procacciatore di essi sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non che il patto illecito intervenga nell'imminenza della consultazione elettorale e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi elettorali.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 12699/2025, ud. 27/02/2025 - deposito 08 aprile 2025

La Prima Sezione penale, in tema di misure alternative alla detenzione, ha affermato che, ai fini dell'accoglimento della richiesta di affidamento terapeutico, di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.

309, presentata da condannato alla pena sostitutiva della semilibertà, non opera il limite dei due anni della pena espiata previsto dall'art. 67, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso il carattere eccezionale di tale norma, che ne impedisce l'applicazione estensiva ai casi non espressamente previsti.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 13539/2025, ud. 26/11/2024 - deposito 08 aprile 2025

La Quarta Sezione penale ha affermato che è indennizzabile *ex art.* 314 cod. proc. pen., a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione, la privazione della libertà indebitamente sofferta per effetto dell'applicazione della misura di sicurezza personale della casa di lavoro, avendo la stessa natura restrittiva.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 13132/2025, ud. 27/02/2025 - deposito 04 aprile 2025

La Terza Sezione penale, in tema di furto, ha affermato che è configurabile l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblica utilità nel caso di sottrazione del danaro costituente l'incasso di un distributore di carburanti, contenuto nella colonnina dei pagamenti self service, sussistendo la maggiore gravità del delitto non solo quando sia sottratta la cosa specificamente destinata a pubblica utilità, ma anche quando l'oggetto della sottrazione sia costituito da una cosa ad essa inerente.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 13092/2025, ud. 19/02/2025 - deposito 03 aprile 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di corruzione, ha affermato che costituisce pena accessoria illegale, in quanto inflitta al di fuori del paradigma normativo di cui all'art. 29 cod. pen., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta, *ex art.* 317-*bis* cod. pen., nei confronti del corruttore, per effetto di condanna per fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 12309/2025, ud. 07/11/2024 - deposito 28 marzo 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di patteggiamento, ha affermato che, nel caso in cui si proceda per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione indicati all'art. 317-*bis* cod. pen. e la pena detentiva concordata non ecceda i due anni di reclusione, il giudice, ove la richiesta sia stata subordinata, *ex art.* 444, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., all'esonero dalle pene accessorie, non può considerare la condizione non apposta e ratificare l'accordo nella parte residua, infliggendo, *ex officio*, dette pene, ma è tenuto a rigettare la pattuizione nella sua interezza.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 7/2025 - Ud. 14/01/2025 - deposito 20/03/2025

Ai sensi dell'art. 581 comma 1-*quater* d.lgs. 150/2022 è inammissibile l'appello presentato dal difensore di ufficio senza lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza del giudizio di primo grado nel quale si è proceduto in assenza dell'imputato. Tale norma, infatti, non è stata modificata dalla L. 114/2024, che si è limitata ad escludere la portata di detta disposizione solo nel caso in cui l'imputato risulti assistito da un difensore di fiducia (circostanza non presente nel caso di specie). Va altresì rigettata la questione di legittimità costituzionale sollevata, posto che la ratio della norma in questione è quella di assicurare che vi sia reale volontà di impugnare in capo all'imputato, effettivamente a conoscenza della sentenza pronunciata, imputato che in tal caso deve manifestarla mediante un apposito e specifico mandato ad impugnare. In tal modo viene valorizzato (e non pregiudicato) il diritto di difesa in coerenza alla reale volontà della parte, che, ove non fosse stata a conoscenza del procedimento celebrato a suo carico avrà pur sempre a sua tutela i rimedi restitutori (rescissione del giudicato e restituzione nel termine), mente si eviterà che l'imputato, ignaro, subisca ulteriore attività processuale a sua insaputa.

(Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza 2563/2022 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 18/11/2022 dep. 13/12/2022)

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza - Ud. 05/02/2025 - deposito 31/03/2025

Va rigettata la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione in quanto non risulta che il provvedimento cautelare fosse stato adottato in difetto dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.: la sentenza di assoluzione, infatti, non ha escluso l'esistenza di gravi elementi indizianti circa il coinvolgimento della richiedente nel traffico di droga gestito dal di lei compagno, al contrario ne ha ammesso l'esistenza e li ha solo giudicati insufficienti a provarne, con certezza, la responsabilità penale. Del resto, lo standard probatorio richiesto per l'adozione della misura cautelare è diverso da quello richiesto per il giudizio di condanna, talchè la mera pronuncia di assoluzione non esclude, di per sè, che fossero originariamente presenti elementi che consentivano l'adozione della misura. Alla luce dei fatti dell'originario procedimento penale, infatti, sono emersi a carico dell'istante rilevanti elementi e precise condotte di carattere doloso da lei tenute, che avevano integrato quei gravi indizi di colpevolezza e fatto ritenere quelle esigenze cautelari sulla cui base era stata originariamente disposta la misura cautelare. Del resto per escludere il diritto all'indennità riparatoria di natura solidaristica è sufficiente l'aver tenuto condotte che, quand'anche in ipotesi non integranti reati, avrebbero comunque una valenza gravemente

colposa, per imprudenza e particolare inavvedutezza, che lasci facilmente presagire il possibile intervento dell'autorità giudiziaria.

Corte d'Appello, ordinanza n. 7/2025 - Ud. 06/07/2024 - deposito 28/03/2025

Il Giudice della riparazione deve stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione abbia dato o concorso a darvi causa valutando tutti gli elementi probatori disponibili al fine di stabilire con valutazione ex ante se tale condotta sia il presupposto che ha generato, ancorchè in combinazione sinergica con l'errore dell'autorità giudiziaria la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Nel caso di specie, appare evidente come l'aver il richiedente intrattenuto una conversazione come quella intercettata, ampiamente dimostrativa del traffico di sostanze stupefacenti importate in Olanda dall'America Latina e destinate al mercato italiano, debba ritenersi integrare un comportamento gravemente colposo atto ad indurre in errore l'autorità giudiziaria circa l'effettiva integrazione di condotte attinenti ad un traffico illecito, avendo dato causa o quanto meno contribuito a dare causa all'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Corte d'Appello, ordinanza n. 6/2025 - Ud. 07/06/2023 - deposito 28/03/2025

Non può essere accolta la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nei casi in cui l'istante si sottragga volontariamente all'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti ponendo quindi in essere un comportamento gravemente colposo, ostativo al suo diritto all'indennizzo. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal richiedente il quale riteneva che l'ordine di carcerazione emesso nei propri confronti fosse illegittimo. Ed invero egli era stato condannato per il delitto di violenza sessuale che soltanto nel 2009 era stato inserito tra l'elenco di reati di cui all'art. 4 *bis* ord. pen. per i quali non è prevista la sospensione dell'esecuzione della pena, mentre egli aveva commesso il reato precedentemente. Secondo il Collegio l'istanza non poteva essere accolta in quanto il richiedente aveva comunque riportato una condanna superiore ai tre anni ed inoltre si era volontariamente sottratto all'esecuzione della pena a seguito di un ordine di carcerazione perfettamente legittimo e rispondente al quadro normativo che era rimasto tale durante il periodo in cui egli si era reso irrintracciabile.

Corte d'Appello, ordinanza n. 5/2025 - Ud. 08/11/2023 - deposito 28/03/2025

E' accolta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando venga annullata l'ordinanza restrittiva nei confronti dell'istante a seguito di richiesta di riesame dallo stesso avanzata per l'insussistenza ab origine dei gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Nel caso di specie, la Corte di Appello accoglieva l'istanza proposta dall'interessato di riparazione per ingiusta detenzione per essere stato sottoposto a misura custodiale la quale era stata poi annullata Tribunale del riesame che aveva rimesso il richiedente in libertà per esclusione degli elementi di cui all'art. 273 c.p.p. In particolare, i Giudici di Appello sottolineavano che il diritto alla riparazione può essere riconosciuto anche quando la persona venga sottoposta a misura custodiale, poi annullata dal Tribunale del riesame considerato che il tale diritto può configurarsi ove sussista una causa di illegittimità enucleabile dall'art. 273 o dall'art. 280 c.p.p. e tenuto conto, inoltre, che nella "decisione irrevocabile", integrante ex art. 314 co. 2 c.p.p. il titolo del diritto alla riparazione, deve ricomprendersi anche il provvedimento di revoca della misura custodiale in quanto solo attraverso la stessa l'indagato può precostruirsi il titolo per chiedere un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione.

Corte d'Appello, ordinanza n. 4/2025 - Ud. 09/11/2022 - deposito 28/03/2025

È meritevole di accoglimento, anche se per un quantum inferiore a quello sollecitato, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 c.p.p. - proposta entro il biennio dal passaggio in giudicato della sentenza liberatoria - avanzata dal richiedente quando emergono i presupposti di una presa d'atto dell'avvenuto riconoscimento "dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale".

Tuttavia, il mancato riscontro di elementi utili - come una sofferenza peculiare e ulteriore rispetto a quella che normalmente si verifica quando un soggetto viene sottoposto alla restrizione della propria libertà nelle forme della custodia in carcere - rende non applicabili i criteri equitativi per la liquidazione, a titolo di indennizzo, di un importo superiore.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 314 c.p.p., difatti, il diritto alla riparazione sancito dal comma precedente, è esteso al "prosciolto per qualsiasi causa" e financo "al condannato" quando il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti risulti, con decisione irrevocabile, essere stato emesso o mantenuto in difetto delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.

Stante la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consiste nell'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera, in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 272 e 280 c.p.p., esclusivamente nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente della loro diversa valutazione".

Nel caso di specie, dapprima il Tribunale, ritenendo esclusi gli elementi di cui all'art. 273 c.p.p., disponeva la rimessione in libertà del richiedente e successivamente la Corte d'Appello - investita dell'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato con riguardo alla parziale condanna - constatava la non utilizzabilità a carico dello stesso delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e, esclusa l'esistenza di ulteriore materiale probatorio a carico dell'imputato, assolveva lo stesso con la formula "perché il fatto non sussiste".

RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO**Corte d'Appello, sentenza n. 2/2023 - Ud. 06/10/2023 - deposito 08/11/2023**

E' accolta la domanda di riparazione per presunto errore giudiziario *ex art.* 643 c.p.p. quando venga revocata la sentenza di condanna in sede di revisione e non si ravvisi una condotta del richiedente connotata da colpa grave ai fini della causazione della condanna. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva la domanda di riparazione per errore giudiziario dopo la revoca della sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato nei confronti del richiedente per il delitto di cui all'art. 609 *bis* c.p. per due distinti episodi. Nella specie i Giudici di Appello evidenziavano che la precedente sentenza di condanna avesse valorizzato in chiave accusatoria le ammissioni di colpa dell'istante che però avevano ad oggetto soltanto gli episodi per i quali egli aveva ammesso la sua responsabilità ma non questi per i quali è intervenuta la revoca della condanna. Di conseguenza non poteva ravvisarsi alcuna colpa grave nella condotta dell'istante ai fini della causazione della condanna, né poteva ritenersi connotata dalla

colpa grave la scelta del richiedente di optare per il giudizio abbreviato considerato che la colpa grave costituisce un fattore eziologico decisivo dell'errore giudiziario e non meramente concorrente. Al contrario, il Collegio evidenziò che vi fu colpa del prevenuto nell'aver concorso a dare causa alla propria restrizione iniziale posto che nei propri confronti venne applicata la misura della custodia cautelare in relazione al primo addebito che lo stesso prevenuto inizialmente ammise pur essendone poi emersa dubbia rilevanza ai fini di una affermazione di penale responsabilità.

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 325/2024 - Ud. 19/04/2024 - deposito 05/04/2025

Le dichiarazioni della persona offesa che offrano una versione di dubbia veridicità della dinamica dei fatti determinano l'assoluzione dell'imputato per assoluta insufficienza degli elementi di accusa a suo carico. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la sentenza di assoluzione dell'imputato per il delitto di violenza sessuale perché il fatto non sussiste ritenendo che il narrato della persona offesa doveva ritenersi non veritiero alla luce degli elementi di prova raccolti. Nella specie, la vittima sedicenne aveva affermato di essere stata costretta a subire atti sessuali all'interno della autovettura dell'imputato il quale l'aveva fatta salire a bordo della propria auto e dopo essersi allontanato in una zona isolata l'aveva chiusa all'interno della stessa e dopo averle tolto i pantaloni l'aveva costretta a praticargli un rapporto orale usandole violenza e minacciandola che se non lo avesse assecondato l'avrebbe percossa. Pertanto, ella era riuscita a prendere il proprio telefono dalla giacca e a chiamare il 112 e a scappare lasciando i propri vestiti nell'auto. Siffatta versione però non appariva realistica considerato che non erano stati riscontrati segni indicativi di detta violenza sul corpo della minore, che dal carteggio processuale si evinceva che la persona offesa aveva effettuato la telefonata al 112 non allorché si trovava all'interno dell'autovettura dell'imputato ma successivamente quando era fuori dalla stessa tenuto conto che il divincolarsi della stessa dalla morsa dell'imputato che stava esercitando una certa energia per costringerla a rimanere in auto non poteva richiedere pochi secondi come dalla stessa dichiarato. Inoltre, risultava inverosimile che il prevenuto mentre la vittima provava a chiamare aiuto non si fosse minimamente scomposto ma avesse continuato a porre in essere atti di violenza su di essa. Pertanto, la dinamica descritta dalla parte civile risultava connotata da elementi di dubbia veridicità mentre emergevano fondate ragioni per ipotizzare che fosse stata proprio la stessa vittima una volta scesa dalla macchina dell'imputato a chiamare il 112 mentre si disfaceva dei vestiti e delle scarpe buttando altresì il cellulare poco lontano dal luogo ove era avvenuta la presunta violenza.

(Conferma la sentenza n. 1972 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 20/09/2022 dep. 04/11/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 190/2025 - Ud. 14/03/2025 - deposito 31/03/2025

Le dichiarazioni attendibili della persona offesa costituitasi parte civile, riscontrate da altri elementi, determinano l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni personali. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per aver procurato alla compagna convivente lesioni personali aggredendola con schiaffi e pugni alla presenza del figlio minore, trovandosi spesso sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti. In particolare, la penale responsabilità dell'imputato era confermata da un lato dalle dichiarazioni della persona offesa la quale aveva riferito delle continue aggressioni dell'uomo nei suoi confronti e dall'altro dai riscontri esterni

costituiti dalle dichiarazioni della vicina di casa della vittima, la quale percepì gli sfoghi di quest'ultima dopo le violenze subite e dalla certificazione medica in atti. Da ultimo risultava altresì che l'imputato era già gravato da pendenze per altre condotte delittuose poste in essere in danno della ex compagna, le quali davano atto del tentativo da parte del primo di ucciderla nonché di averne favorito e sfruttato l'esercizio della prostituzione.

(Conferma la sentenza n. 1903 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 16/09/2022 dep. 04/01/2023)

ESECUZIONE DELLA PENA

Corte d'Appello, ordinanza n. 97/2025 - Ud. 05/02/2025 - deposito 16/04/2025

Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare la nullità *ex* articolo 670 cpp di un ordine di esecuzione per asserite nullità delle notificazioni al condannato dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di concessione della detenzione domiciliare e della fissazione della data di udienza per la revoca di tale provvedimento, attesa la mancata esecuzione della detenzione domiciliare, poiché tali nullità avrebbero dovuto essere impugnate con ricorso in Cassazione (nella fattispecie si lamentava che il condannato fu dichiarato irreperibile dal Tribunale di Sorveglianza nonostante che avrebbe potuto essere facilmente rintracciato sia per eseguire l'ordinanza concessiva della detenzione domiciliare, sia per notificargli la fissazione dell'udienza nella quale fu discussa e poi ordinata la revoca di tale provvedimento).

CODICE PENALE

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 847/2024 - Ud. 15/11/2024 - deposito 28/03/2025

In tema di recidiva, il fatto reato può costituire il presupposto per la recidiva specifica solo se isolatamente considerato; al contrario se il suddetto fatto-reato risulti legato dal vincolo della continuazione con l'ulteriore fatto-reato della stessa indole oggetto del medesimo giudizio non può essere considerato un autonomo precedente ai fini della applicazione della recidiva specifica ma un antecedente da considerarsi unificato in un medesimo disegno criminoso. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava sentenza del Tribunale che aveva condannato l'imputato per il delitto di cui all'art. 570 c.p. ritenendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Nello specifico l'unico precedente a carico dell'imputato era costituito da una sentenza di condanna del Tribunale di Perugia, confermata con sentenza di appello, e divenuta irrevocabile per il reato di cui all'art. 570 c.p. Tuttavia, siffatto precedente non poteva prestarsi a costituire una recidiva specifica, posto che il suo passaggio in giudicato si collocava nel periodo cronologico del reato accertato nel presente processo. Pertanto, considerato che detto fatto di reato non poteva essere considerato in termini autonomi e che gli istituti della recidiva e della continuazione sono tra loro incompatibili qualora applicati al medesimo fatto-reato, il reato già commesso costituiva un antecedente del medesimo disegno criminoso realizzato

dall'imputato anche mediante la commissione delle ulteriori condotte per cui era a processo le quali dovevano però ritenersi ormai prescritte.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1705 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 15/07/2022 dep. 24/10/2022)

CONCORSO DI REATI

Corte d'Appello, sentenza n. 123/2025 - Ud. 21/02/2025 - deposito 04/03/2023

Il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b) del Codice della strada è assorbito nell'art. 590 *bis* c.p. allorché l'imputato ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica eccedente la soglia di 1,5 gr/l cagioni colposamente lesioni a una terza persona e il massimo edittale, in quest'ultima ipotesi, risulta pari ad anni 7. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva le censure della difesa dell'imputato relativamente alla pena irrogata in relazione al reato di cui all'art. 590 *bis* per aver il prevenuto cagionato colposamente un incidente stradale dal quale erano derivate lesioni personali alla vittima, ritenendo che la pena applicata dal Giudice di primo grado dovesse essere rideterminata a favore dell'imputato atteso che il tasso alcolemico di quest'ultimo non eccedeva la soglia prevista dalla legge e pertanto egli non poteva rispondere dell'illecito contravvenzionale di cui all'art. 186 co. 2 lett. b), fattispecie assorbita dall'art. 590 *bis* e per la quale si prevede una pena nel massimo pari ad anni 7.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 184 emessa dal Tribunale di Terni ud. 17/02/2023 dep. 17/05/2023)

MISURE DI PREVENZIONE

Corte d'Appello, decreto n. 1/2025 - Ud. 02/10/2024 - deposito 31/03/2025

Deve essere rigettata la domanda di revoca del sequestro e della confisca di prevenzione di due immobili allorché si accerti che il reimpiego dei proventi derivati dai correlati reati fine sia avvenuto anche in epoca successiva rispetto al tempo di consumazione del reato, ma ravvicinata nel tempo e in un ambito territoriale sostanzialmente coincidente con quello di operatività della associazione stessa. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava le censure del richiedente secondo cui non vi erano elementi di prova tali da dimostrare che nel periodo temporale in cui era stato acquisito il bene confiscato la condotta criminosa di tipo associativo si fosse protratta e che l'istante avesse avuto collegamenti con il sodalizio criminoso. I Giudici di Appello, al contrario ritenevano sussistente una diretta correlazione tra gli acquisti immobiliari in questione e l'accertata pericolosità qualificata del proposto, considerato che nel periodo successivo rispetto a quello in cui era stata accertata la pericolosità qualificata dell'istante verosimilmente quest'ultimo continuava ad esercitare una influenza nel contesto associativo ove si trovavano gli immobili acquisiti e che tali acquisti immobiliari erano frutto delle provviste economiche provenienti dall'attività criminosa svolta.

Corte d'Appello, decreto n. 7/2024, Ud. 03/07/2024 - deposito 31/03/2025

Deve dichiararsi inammissibile in quanto proposta a Giudice incompetente funzionalmente la richiesta di revocazione *ex art. 28 d.lgs. 159/2011* della confisca applicata con decreto del Tribunale di Roma del 16.12.2003 ed avente ad oggetto una somma di denaro incassata dalla ditta individuale del prevenuto a titolo di corrispettivo per i servizi di depositaria giudiziaria resi in favore della Prefettura di Roma, trattandosi di confisca disposta prima del 13.10.2011 per la quale non trova applicazione l'istituto di cui all'art. 28 d.lgs. 159/2011 bensì quello di cui all'art. 7 l. n. 1423/1956.

PRESCRIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 123/2025 - Ud. 21/02/2025 - deposito 04/03/2025

In materia di prescrizione del reato, non può essere computato, ai fini della sospensione dei termini di prescrizione, il differimento dell'udienza quando il rinvio richiesto dal difensore non sia ispirato ad un effettivo e concreto esercizio del diritto di difesa tenuto conto della complessità della vicenda e della necessità di esercitare a pieno il *munus* difensivo. Nel caso di specie, la Corte di Appello riteneva che non fosse maturato il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 590 *bis* c.p. considerato che il rinvio chiesto dal difensore dell'imputato, nominato come difensore d'ufficio, non era legato alla necessità di preparare la discussione posto che era impossibile assumere una concreta difesa al momento della nomina, ma all'unica necessità di comunicare la successiva udienza all'avvocato di fiducia dell'imputato, il quale non era presente e non aveva addotto alcun impedimento.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 184 emessa dal Tribunale di Terni ud. 17/02/2023 dep. 17/05/2023)

PENA

Corte d'Appello, sentenza n. 263/2025 - Ud. 04/04/2025 - deposito 22/04/2025

Tenuto conto della incensuratezza dell'imputato e della definitiva cessazione della relazione di coppia dello stesso con la persona offesa, circostanza che induce a ritenere non più concreta la prospettiva di nuove occasioni criminogene, la Corte reputa conforme a giustizia concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinando l'applicazione dell'istituto di favore all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria nei confronti della parte civile, così come determinata dal giudice di primo grado. (La Corte ha confermato nel resto la condanna per il delitto di lesioni - aggravate perchè realizzate in presenza della figlia minore - inflitta all'imputato che aveva preso per i capelli e stretto al collo la moglie causandole una lesione che, per quanto superficiale, è idonea a concretizzare l'alterazione dell'integrità fisica necessaria ad integrare una "malattia" ai sensi e per gli effetti dell'art. 582 c.p. ed ha parimenti escluso l'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p. tenuto conto delle modalità aggressive quanto meno allarmanti e di pregressi episodi simili.)

(Riforma parzialmente la sentenza n. 571/2024 emessa dal Tribunale di Terni ud. 15/05/2024 Dep. 10/06/2024)

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 879/2024 - Ud. 22/11/2024 - deposito 31/03/2025

Il reato di falso in atto pubblico può configurarsi anche in relazione alla formazione di copia di un provvedimento inesistente quando le caratteristiche morfologiche del falso risultino molto simili a quelle di un atto autentico così da risultare idonee ad ingannare l'utente medio. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art. 476 co. 2 c.p. e 482 c.p. per aver questa, in qualità di consulente del lavoro, formato due falsi documenti di sgravio fiscale e averli consegnati a due suoi clienti rassicurandoli circa il buon esito dei rilievi sollevati dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, la Corte di Appello, rigettando le censure della difesa dell'imputata, riteneva ininfluyente la circostanza che l'atto consegnato ai clienti fosse una mera copia di un ipotetico originale, posto che ciò corrispondeva a quanto normativamente previsto e cioè di consegnare al destinatario soltanto la copia dell'atto che poi sarebbe stato depositato e che la copia contraffatta risultava sovrapponibile all'atto autentico differendo soltanto per la sostituzione di una dicitura. Pertanto, tenuto conto che tali documenti erano stati consegnati dall'imputata nelle mani dei propri clienti, i quali erano da questa stati rassicurati circa il buon esito dei rilievi sollevati dall'amministrazione fiscale, ne risultava perfettamente integrata la particolare condizione di "suggestiva apparenza di un atto originale" che le copie consegnate avevano di fatto assunto e che potevano indurre in errore un utente medio non in possesso di particolare preparazione tecnica in quel ramo. (Conferma la sentenza n. 252 emessa dal Tribunale di Terni ud. 16/11/2022 dep. 23/11/2022)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 324/2024 - Ud. 19/04/2024 - deposito 09/04/2025

Deve essere assolto l'imputato dal delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi quando vi è l'impossibilità di ritenere configurabile una sistematicità di condotte vessatorie nei confronti della moglie e delle figlie, da considerare invece espressive di estemporaneo malanimo in un contesto di ripetuti litigi, aumentati per numero e gravità dopo che l'imputato aveva deciso di legarsi a un'altra persona.

Nel caso di specie, dopo aver dato corso alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, i Giudici di appello constatavano che non vi erano margini di sostenibilità di un'accusa per i fatti costituenti reato - men che meno oltre ogni ragionevole dubbio - in quanto la dinamica non trovava conforto nelle parole delle vittime. Difatti, la Corte d'Appello, nel riesaminare l'intero *ménage* del rapporto di coppia, evidenziava come la pur comprensibile gelosia della persona offesa - al cospetto del compagno che le negava di intessere relazioni clandestine - assumeva connotazioni di maggiore concretezza rispetto all'assunto che l'imputato fosse stato un costante prevaricatore rispetto agli altri componenti del nucleo familiare.

Al contrario, in relazione ad uno degli addebiti per lesione personale, il Collegio riteneva le dichiarazioni rese da una delle figlie, vittima del reato di cui trattasi, congruamente dimostrative della responsabilità dell'imputato confermandone, così, la declaratoria di penale responsabilità dello stesso.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 2377 emessa dal Tribunale di Perugia, ud. 15/10/2021, dep. 17/11/2021)

Corte d'Appello, sentenza n. 224/2024 - Ud. 15/03/2024 - deposito 31/03/2025

L'occasionale capacità di reazione da parte della persona offesa alle condotte maltrattanti poste in essere dall'imputato non elide lo squilibrio relazionale che caratterizza il rapporto tra di essi connotato da prevaricazioni, angherie e soprusi di quest'ultimo verso la prima. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia per aver posto in essere nell'arco di alcuni anni sistematiche condotte aggressive, violente e umilianti nei confronti della moglie anche alla presenza dei figli offendendone la dignità e costringendola ad abbandonare la casa coniugale e a rivolgersi ai centri antiviolenza. Il Collegio rigettava le doglianze della difesa dell'imputato secondo cui quest'ultimo aveva posto in essere soltanto alcune condotte connotate da aggressività poiché spinto da ricatti psicologici realizzati dalla vittima la quale non voleva che lo stesso si occupasse del fratello malato, ma non aveva mai imposto alla moglie un abituale regime di vita vessatorio insostenibile, considerato che sussisteva un clima di reciproca conflittualità. Sottolineava la Corte che la rilevanza penale di ripetuti comportamenti di violenza fisica o psicologica in ambito endofamiliare non viene meno se la persona offesa sappia usare gli stessi mezzi in danno di colui dal quale è soggiogata, perché a chi si trova in asimmetria relazionale nel subire una condotta maltrattante non è giocoforza richiesta una costante incapacità di reagire, soprattutto se la reazione è stata covata per anni. Peraltro, la prova del comportamento penalmente rilevante dell'imputato oltre che dalle attendibili dichiarazioni della persona offesa era suffragata da numerosi e chiari riscontri esterni in particolare dalle testimonianze dei figli di primo letto della donna che avevano assistito agli atteggiamenti di aggressione perpetrati verso di questa ed erano intervenuti per difenderla nonché dalle dichiarazioni padre della vittima. La Corte di Appello riduceva però la pena inflitta all'imputato applicando a questo le circostanze attenuanti generiche in ragione della fragilità psicologica in cui versava il primo nel periodo in cui si erano verificate le condotte delittuose, così come si evinceva dalle consulenze in atti e dalle testimonianze degli specialisti.

(Riforma la sentenza n. 124 emessa dal Tribunale di Terni ud. 07/02/2022 dep. 09/05/2022)

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 193/2025 - Ud. 14/03/2025 - deposito 31/03/2025

Commettono il delitto di violazione di domicilio gli imputati che in concorso tra loro si trattengono in un garage di proprietà della vittima dopo averne danneggiato in più punti la maniglia e la porta di accesso, approfittando dello stato di persona incapace della proprietaria. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 614 c.p. degli imputati per essersi introdotti e trattenuti in un garage di proprietà di una persona incapace e ricoverata presso una RSA dopo averne danneggiato la serratura. In particolare, la prova in ordine alla responsabilità penale dei correi derivava dal verbale di arresto in flagranza degli imputati redatto dopo l'intervento delle forze dell'ordine che erano state allertate da altri condomini. Siffatto verbale dava atto della presenza dei due imputati all'interno del garage il quale presentava segni di una introduzione di estranei che non erano mai state notate precedentemente dai parenti della vittima. Inoltre non potevano accogliersi le censure mosse dalla difesa di uno degli imputati secondo cui il primo si sarebbe introdotto nel garage in quanto il vano

in questione rappresentava una sorta di rifugio dell'altro concorrente nel quale egli sarebbe stato invitato senza sapere a che titolo il coimputato ne disponesse, posto che entrambi si trovavano nella pertinenza della abitazione all'arrivo delle forze dell'ordine e che i familiari della vittima avevano notato solo in quel momento i danni alla maniglia e al lucchetto del garage. Infine, il Collegio revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad uno dei due imputati in considerazione del fatto che lo stesso risultava gravato da più precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Corte d'Appello, sentenza n. 191/2025 - Ud. 14/03/2025 - deposito 31/03/2025

Risponde del delitto p. e p. dall'art. 591 c.p. la badante che, senza avvisare familiari o altre persone in grado di prestare assistenza, abbandona la persona, anziana e non autosufficiente, alla cui cura e custodia è preposta, allontanandosi dall'abitazione della donna per ore e senza una plausibile giustificazione. Il delitto de quo, infatti, è integrato anche da un solo episodio di abbandono, non richiedendo la norma l'abitudine o reiterazione delle condotte, ed è un reato di pericolo astratto per cui è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo. Sotto il profilo psicologico, il dolo del delitto de quo è il dolo generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando l'agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale, persista nella sua condotta, accettando il rischio che l'evento si verifichi. Nel caso di specie, l'imputata si era recata a fare spese per esigenze personali non nel centro abitato più vicino, ma a Perugia, condotta realizzata con la volontà di trattenersi fuori casa per un tempo elevato e ben sapendo che un qualunque disagio avrebbe reso molto difficile un immediato rientro presso l'anziana.

(Conferma la sentenza n. 673/2022 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 13/10/2022, dep. 02/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 852/2024 - Ud. 15/11/2024 - deposito 28/03/2025

Le condotte minacciose poste in essere dall'appellante ai danni delle operatrici di una Cooperativa - delegata dal Tribunale per i Minorenni per lo svolgimento degli incontri protetti dell'imputato con i figli minori - sono idonee ad integrare il delitto di cui all'art. 612, comma 2, c.p.

Difatti, nel caso di specie, la condotta dell'imputato si era rivelata assai poco collaborativa con il Servizio e la Cooperativa, risultando piuttosto connotata in termini oggettivi dalla intenzionale manifestazione, in più forme, di una così ripetuta, intensa e ingravescente veemenza oppositiva da divenire in breve tempo - anche per effetto delle espressioni minatorie proferite evocanti l'incolumità personale delle operatrici della Cooperativa - fonte di consistente timore per le stesse e, al contempo, di concreto disagio nello svolgimento del delicato servizio loro affidato.

Inoltre, in considerazione delle funzioni essenzialmente di tipo attuativo svolte dal Servizio e dalla Cooperativa rispetto alle deliberazioni del Tribunale per i Minorenni, la Corte d'Appello riteneva ancor più grave la condotta dell'imputato che, ben potendo esporre le proprie ragioni alla A.G. minorile, aveva optato per una scelta di contrapposizione frontale diretta verso le operatrici, arrivando addirittura a minacciare costoro che non avrebbero comunque avuto alcun margine di discrezionalità al fine di (ipoteticamente) modificare le disposizioni giudiziarie loro impartite.

Per tali ragioni, i Giudici di appello confermavano la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia lui ascritto.

(Conferma la sentenza n. 448 emessa dal Tribunale di Spoleto, ud. 27/03/2023, dep. 27/03/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 851/2024 - Ud. 15/11/2024 - deposito 28/03/2025

Le condotte di minaccia ascritte all'appellante - narrate dalla persona offesa e riscontrate sulla base di tutte le deposizioni testimoniali assunte in dibattimento e dalle stesse, seppur parziali, ammissioni dell'imputato - non sono idonee ad integrare il delitto di atti persecutori, bensì il reato di minaccia ex art. 612, comma 2, c.p., così come già riqualificata in primo grado l'originaria contestazione.

Nel caso di specie, difatti, la Corte d'Appello riteneva le condotte di minaccia poste in essere dall'imputato perfettamente coerenti, in termini logici, con la situazione di forte stress psicologico determinatasi nello stesso, allorché aveva dovuto prendere atto dell'iniziativa della persona offesa - sua ex compagna - che, una volta recatasi in Portogallo con il figlio per esigenze di studio, aveva deciso di intraprendere una nuova relazione sentimentale. Tale vissuto di sofferenza aveva indotto l'imputato a porre in essere tali condotte, oltre i limiti del lecito, portandolo a proferire in più occasioni diverse espressioni ingiuriose e minatorie.

Per tali ragioni i Giudici di appello, nel confermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato lui ascritto, riformavano parzialmente la sentenza appellata, rideterminando il quantum di pena pecuniaria irrogata.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 2933 emessa dal Tribunale di Perugia, ud. 21/12/2022, dep. 21/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 12/2025 - Ud. 19/01/2024 - deposito 14/03/2025

Risponde del delitto di adescamento di minori l'imputato che si procuri materiale pedopornografico chiedendo fotografie alla vittima, minore degli anni diciotto, di contenuto intimo e che cerchi di dirottare la vittima su canali di messaggistica adibiti allo scambio di materiale erotico per soddisfare i propri istinti sessuali. Nel caso di specie, la Corte di Appello in riforma della sentenza di primo grado riteneva l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 609 *undecies* c.p. per aver adescato la vittima, quindicenne, mediante messaggistica - chat di Telegram - al fine di commettere i reati di produzione e diffusione di materiale pedopornografico, ma non per commettere reati contro la libertà sessuale. Nella specie, dal tenore dei messaggi inviati, si evidenziava che l'imputato aveva mostrato interesse ad ottenere delle foto di carattere erotico dalla vittima esprimendo più volte apprezzamenti sul proprio aspetto estetico e chiedendole delle foto in costume nonché intrattenendo conversazioni di carattere erotico interessandosi delle esperienze sessuali della minore, con chiare allusioni ad una dimensione erotica, tuttavia tali condotte non potevano essere strumentali alla commissione del delitto di cui all'art. 609 *bis* c.p. in quanto non esistevano elementi di prova tali da far ritenere che se la minore si fosse negata all'imputato egli avrebbe usato forme di violenza fisica o morale sulla stessa o avrebbe abusato in qualche modo del divario di età esistente tra i due. La condotta dell'imputato si traduceva pertanto nell'aver ricevuto confidente intime dalla vittima oltre alla richiesta di foto, condotta che poteva pertanto ritenersi inopportuna e fortemente immatura, trattandosi di un uomo sposato e adulto - ma non tale da ritenersi strumentale alla commissione di delitti contro la libertà sessuale della minore. Pertanto, egli doveva ritenersi responsabile del delitto di cui all'art. 609 *undecies* c.p. soltanto per aver richiesto foto intime della vittima considerato che dalle acquisizioni istruttorie era risultato che l'imputato deteneva già sul proprio cellulare foto di carattere pedopornografico.

(Riforma la sentenza n. 896 emessa dal Tribunale di Terni ud. 11/10/2021 dep. 07/01/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 841/2024 - Ud. 15/11/2024 - deposito 23/04/2025

Deve ritenersi fondatamente accertata la sostanza dei fatti di violenza sessuale commessi – all'interno di un contesto di maltrattamenti già accertati in via definitiva – in danno del coniuge, anche alla luce della testimonianza resa da un'operatrice del Ser.D., la quale, sebbene fosse stata interpellata dalla coppia per l'uso di stupefacenti che faceva la figlia minore, aveva riferito le dichiarazioni della donna secondo cui il marito era molto insistente nelle richieste sessuali ed ella non era predisposta ad avere rapporti sessuali con lui. Tenuto conto del contesto di siffatta deposizione, caratterizzato da ripetuti maltrattamenti - verbali e fisici - perpetrati negli anni da un marito aggressivo e spesso sotto l'effetto di alcool, deve ritenersi che la riferita "insistenza" sia da interpretarsi alla stregua di una pretesa totalmente unilaterale di intrattenere detti rapporti, in assenza di qualunque considerazione dello stato psico-fisico, del coinvolgimento affettivo e della contingente disponibilità/consenso della sua partner. Anche nell'intimità, quindi, l'imputato adottava comportamenti coerenti con quelle condotte di unilaterale sopraffazione che avevano connotato altri segmenti del rapporto coniugale, condotte a cui la donna era costretta ad accondiscendere per timore di scatenare ancor più violente reazioni da parte dell'uomo. (Conferma la sentenza n. 369/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 11/10/2022 dep. 03/11/2022)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO**Corte d'Appello, sentenza n. 37/2025 - Ud. 28/01/2025 - deposito 20/03/2025**

Rispondono del concorso nel delitto di truffa gli imputati che, al fine di ottenere in locazione un immobile, per poi non pagare il canone e sublocare l'immobile a terzi lucrando al riguardo, consegnano al proprietario il contratto di lavoro di uno di loro - poi risultato falso - per generare un ragionevole affidamento sulla loro solvibilità. La presentazione di un atto falso, infatti, integra l'artificio che ha tratto in inganno il locatore che, altrimenti, non avrebbe acconsentito al contratto di locazione, la cui stipula è già di per sé un profitto ingiusto per i tre conduttori. La circostanza che dopo la stipula - ottenuto con il predetto mezzo fraudolento - tutti e tre i conduttori fossero rimasti inadempienti e fossero stati d'accordo per cedere a terzi la disponibilità dell'immobile, benchè ciò fosse vietato dal contratto stesso, rende evidente la comunanza di intenti tra i tre e la condivisione di una condotta consapevole e già preordinata.

(Conferma la sentenza n. 2038/2022 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 26/09/2022 dep. 18/10/2022)

STUPEFACENTI**Corte d'Appello, sentenza n. 102/2025 - Ud. 14/02/2025 - deposito 25/02/2025**

In materia di stupefacenti, l'assenza di prove in grado di documentare la qualità di tossicodipendente dell'imputato nonchè la destinazione ad uso personale dello stupefacente rinvenuto comportano la condanna del prevenuto per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.p.r. 309/90. Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73 co. 5 D.p.r. 309/90 per aver detenuto nella propria abitazione cinque dosi di cocaina in più involucri di cellophane pari ad un principio attivo di circa un grammo di sostanza pura, senza però dimostrare che egli fosse un assuntore

abituale tramite documentazione Ser.T o nell'ambito di un procedimento amministrativo. Peraltro l'imputato non svolgeva alcuna attività lavorativa che avrebbe potuto consentirgli di procurarsi lo stupefacente. Infine, evidenziava il Collegio, la suddivisione in dosi della droga da lui detenuta era ex se strumentale all'esigenza di disporre in modo da riuscire a soddisfare le esigenze di occasionali compratori, né poteva rilevare la circostanza che nella propria abitazione non fossero stata rinvenuti strumenti utili al confezionamento delle dosi considerato che tale attività poteva anche avvenire altrove. (Riforma parzialmente la sentenza n. 1867 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 15/06/2023 dep. 03/07/2023)

Corte d'Appello, sentenza. n. 100/2025 - Ud. 14/02/2025 - deposito 19/02/2025

La detenzione di tre piante di marijuana invasate e "posizionate tra gli ortaggi", senza alcun accorgimento particolare suggestivo di impianti strumentali alla coltivazione - quali lampade o aeratori - unitamente al fogliame e alle infiorescenze delle piante anzidette - aventi un peso complessivo di circa 450 grammi - nonché il mancato riscontro di indici comprovanti una precedente o potenziale attività di spaccio ad opera dell'imputato, rilevano quali condotte idonee ad integrare l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 D.P.R. n. 309/1990, in luogo del delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti.

In ordine alla coltivazione il massimo organo di nomofilachia ha affermato che il reato "è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente", affermando nel contempo l'innovativo principio di diritto secondo cui non integra la fattispecie criminosa *de qua*, "per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto".

Muovendo da tali insegnamenti, i Giudici di appello ritenevano di sussumere il caso di specie in parte nella coltivazione domestica di sostanze stupefacenti, a fine di autoconsumo e in parte nella detenzione di tali sostanze esclusivamente destinata al consumo personale, assoggettando così tali condotte al regime sanzionatorio dell'art. 75 D.P.R. n. 309/1990. Difatti, nel caso di cui trattasi, l'imputato disponeva di piante di marijuana giunte a quasi completa maturazione - da cui sarebbe stato possibile ricavare sostanza drogante - ma il tutto in uno spazio decisamente angusto e con modalità a dir poco rudimentali, come reso evidente dalle fotografie in atti. Inoltre, per fatto notorio, è dalle infiorescenze che si ricava la sostanza drogante destinata a chi ne fa uso. Tuttavia, nel caso in esame, la gran parte del materiale esaminato era rappresentato dal fogliame non potendo le infiorescenze di appena tre piante, di numero e dimensioni minori rispetto alle foglie, giungere a pesare 450 grammi.

Per tali ragioni la Corte d'Appello assolveva l'appellante dal reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1032 emessa dal Tribunale di Terni, ud. 24/10/2022, dep. 23/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza. n. 80/2025 - Ud. 07/02/2025 - deposito 13/02/2025

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, deve essere ravvisata la fattispecie autonoma di lieve entità, di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, nei casi di c.d. "piccolo spaccio" caratterizzati da una complessiva minore portata dell'attività del reo e dei suoi eventuali complici, nonché da una ridotta

circolazione di merce e di denaro, sino a ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita, purché non superiore a dosi conteggiate “a decine” tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza.

La Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito come “la funzione assegnata alla fattispecie di lieve entità sia proprio quella di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concretezza della fattispecie, al fine di garantire la ragionevolezza della risposta repressiva in materia di stupefacenti” e che “ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell’art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l’idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. [...] il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano *prima facie* contraddittorie in tal senso”.

Ebbene, la valutazione del fatto deve guardare alla complessità dello stesso, valorizzando - in senso positivo o negativo - tutti gli elementi che contraddistinguono quella determinata condotta. Tale criterio di giudizio può subire una flessione solo nel caso in cui il dato ponderale sia di per sé talmente rilevante da determinare l’assorbimento dei restanti aspetti della condotta.

Pertanto, nel caso di specie, la Corte d’Appello - in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di primo grado - stante le esigue quantità di stupefacente cedute ai “clienti” da parte dell’imputato, la limitata disponibilità economica e gli introiti ridotti, nonché la possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione, valutava il dato ponderale non particolarmente significativo e pienamente compatibile con un’attività di “piccolo spaccio”.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 71 emessa dal GUP del Tribunale di Terni, ud. 13/03/2024, dep. 04/06/2024)

CODICE DELLA STRADA

Corte d’Appello, sentenza n. 58/2025 - Ud. 31/01/ 2025 - deposito 25/02/2025

Nell’ambito della guida in stato di ebrezza alcolica, la mancata sottoscrizione degli scontrini da parte degli operanti è circostanza priva di qualsiasi rilievo in quanto gli scontrini vengono emessi automaticamente dall’apparecchio e non necessitano di alcuna formale validazione da parte degli accertatori che, in qualità di pubblici ufficiali, danno atto dell’emissione degli stessi e redigono il relativo verbale di cui gli scontrini costituiscono integrazione. Nel caso di specie, i Giudici di Appello - preliminarmente esaminata e non accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa in quanto, in relazione alla consumazione del reato in esame, doveva considerarsi più favorevole per il reo - e dunque applicabile - il regime di cui alla Legge n. 103/2017, in luogo dell’attuale regime introdotto con la riforma “Cartabia” - ritenevano provata la penale responsabilità dell’imputato in merito al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett B) e comma 2 sexies C.d.S., in quanto i valori risultanti dall’accertamento tecnico, trovavano conferma nelle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale che aveva eseguito lo stesso, evidenziando i sintomi di alcolemia - quali alito vinoso, eloquio sconnesso e difficoltà di coordinamento - presentati dall’imputato.

(Confermata la sentenza n. 2221 emessa dal Tribunale di Perugia, ud. 17/10/2022, dep. 20/10/2022)

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Corte d'Appello, sentenza n. 6/2025 - Ud. 16/04/2025 - deposito 16/04/2025

In tema di mandato di arresto europeo, gli elementi addotti dalla difesa del consegnando - consistenti in un documento di identità rilasciato dal Comune di Vasto, nelle dichiarazioni del datore di lavoro, in un certificato dell'Agenzia delle Entrate da cui si evince la titolarità del codice fiscale dal 2012 - risultano circostanze oggettive e documentate, comprovanti il radicamento in Italia del prevenuto da epoca abbondantemente superiore al quinquennio, per cui ne deriverebbe la sussistenza di un caso di rifiuto facoltativo della richiesta di consegna. Tuttavia, va rilevato che l'addebito mosso al prevenuto riguarda tre condotte di guida senza patente commesse in un mese ed accertate e sanzionate in un unico contesto, per cui non ricorre tecnicamente un caso di recidiva. Tenuto conto che, secondo la legge italiana, in tanto la condotta de qua può assumere rilevanza penale in quanto la responsabilità dell'autore in ordine a una pregressa guida senza patente sia stata oggetto di specifico e precedente accertamento e considerato che l'Italia dà esecuzione al mandato di arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, nel caso di specie deve essere rigettata la richiesta dell'Autorità giudiziaria straniera.

Corte d'Appello, sentenza n. 5/2025 - Ud. 16/04/2025 - deposito 16/04/2025

Va accolta la richiesta di consegna all'autorità giudiziaria francese del prevenuto per consentire di dar corso al procedimento per il delitto di partecipazione a un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di furti (condotta rilevante penalmente anche nell'ordinamento italiano), ma ne va disposto il differimento tenuto conto che il prevenuto è attualmente sottoposto ad indagini per reati commessi in Italia - identici per tipologia e gravità a quelli commessi nello Stato richiedente - in relazione ai quali venne arrestato in flagranza e per i quali è ancora sottoposto alla massima misura restrittiva.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 601/2025 - Ud. 17/04/2025 - deposito 24/04/2025

Non può essere ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale il condannato che abbia commesso una pluralità di delitti in un lungo arco temporale in quanto appartenente alla nota associazione delinquenziale denominata "banda della Magliana" e che anche successivamente alle condanne espiate e alla conclusione con esito positivo della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale abbia continuato a commettere nuovi delitti organizzando due compagini delinquenti e infiltrandosi nel tessuto economico e politico di Roma quando tali elementi non siano controbilanciati da circostanze di segno positivo di eguale o superiore spessore. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal condannato il quale, soggetto di elevatissimo spessore criminale e già condannato per una notevole pluralità di reati aveva continuato a delinquere successivamente alla espiazione della condanne e alla fruizione del beneficio di un affidamento in prova al servizio sociale costituendo due organizzazioni contigue aventi la finalità di corrompere l'ambiente politico romano ed ottenere vantaggi economici nonché la finalità di agire violentemente per estorcere denaro o altri beni. Ciò induceva a ritenere che l'adesione del condannato al trattamento rieducativo era stato meramente formale e che il profilo personale di questo, secondo l'osservazione effettuata in carcere, era caratterizzato da una forte caratura criminale e da una peculiare pericolosità sociale, circostanze queste che non erano altresì controbilanciate da elementi di tenore positivo. Dalla relazione del servizio sociale invero era emerso che il condannato non aveva mostrato alcuna reale revisione critica della sua condotta deviante né si scorgeva in esso la volontà di conformare il proprio agire ai doveri inderogabili sanciti dall'ordinamento, avendo egli inteso la commissione di determinati reati come sistema di vita. Alla luce di tali considerazioni, secondo un giudizio prognostico sul comportamento futuro, il Tribunale di Sorveglianza riteneva che vi era una residua pericolosità sociale del condannato ancora alta e pertanto non concedeva la misura alternativa alla detenzione.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

RICUSAZIONE

Corte d'Appello, ordinanza Ud. 19/03/2025 - deposito 24/03/2025

E' inammissibile l'istanza di ricusazione proposta dal ricusante quando la stessa venga proposta oltre i termini normativamente previsti i quali decorrono anche nei casi in cui il giudice non accolga l'istanza del ricusante trattandosi di procedimento avente carattere giurisdizionale per il quale operano le disposizioni sulle forme e sui termini entro i quali la dichiarazione deve essere formulata a pena di inammissibilità. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava l'istanza di ricusazione proposta dall'istante sulla base della circostanza che il ricusante aveva avuto conoscenza della causa di ricusazione in data 15 novembre 2024 quando aveva formulato l'invito ad astenersi del magistrato e che in data 20 dicembre 2024 il giudice aveva rigettato l'invito ad astenersi; pertanto, era onere dell'istante proporre l'istanza - entro tre giorni - onere che non era invece stato assolto dallo stesso.

FOCUS: REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello e del Tribunale su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte e del Tribunale. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte e dai Giudici di prime cure.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati in materia di stupefacenti, in particolare con riferimento al concorso di persone nel reato di cessione di sostanza stupefacente; alla prova in ordine al delitto di cessione di sostanza stupefacente, all’assoluzione dell’imputato dal delitto di cui all’art. 73 comma 5 D.p.r. 309/90 nei casi in cui dalle dichiarazioni dello stesso emerga un consumo di gruppo della sostanza stupefacente, alla valutazione da parte del giudice delle circostanze di fatto ai fini della qualificazione del fatto di cessione come fatto di lieve entità, al proscioglimento dell’imputato in caso di dubbio circa l’effettiva destinazione a terzi della sostanza stupefacente, alla qualificazione come coltivazione domestica di stupefacente avente una scarsa concentrazione di principio attivo, alla valutazione di offensività della condotta in relazione al reato di cui all’art. 73 co. 5 D.p.r. 309/90, alla assoluzione dell’imputato detenuto per aver ricevuto un pacco contenente sostanza stupefacente, alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 *bis* c.p., alla valutazione di non offensività della condotta di cui all’art. 73 co. 5 d.p.r. 309/90 sulla base esclusivamente del dato ponderale delle dosi medie giornaliere ricavabili, alla destinazione dello stupefacente ad uso personale.

Con riguardo al concorso di persone nel reato di cessione di sostanza stupefacente si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 407/2023, Ud. 14/04/2023 - deposito 31/05/2023](#) secondo cui non può configurarsi un concorso di persone nel reato di cessione di sostanza stupefacente nei casi in cui non vengano sufficientemente dimostrate le modalità esecutive della condotta della condotta addebitata e il tipo di apporto fornito in concreto dal soggetto in relazione alle cessioni contestate;

In riferimento alla prova in ordine al delitto di cessione di sostanza stupefacente si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 1165/2022 - Ud. 28/10/2022 - deposito 27/10/2023](#) in cui la Corte di Appello ha stabilito che non può essere emessa sentenza di condanna per il delitto di cessione di sostanza stupefacente allorquando non emergano elementi di prova tali da affermare che la sostanza stupefacente rinvenuta fosse appartenuta a tutti e tre gli imputati che si trovavano all’interno dell’autovettura ove era stato trovato lo stupefacente;

In merito all’assoluzione dell’imputato dal delitto di cui all’art. 73 comma 5 D.p.r. 309/90 nei casi in cui dalle dichiarazioni dello stesso emerga un consumo di gruppo della sostanza stupefacente si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 545/2023 - Ud. 19/05/2023 - deposito 25/09/2023](#) secondo cui non può configurarsi il delitto di cessione di sostanza stupefacente quando l’imputato funga da incaricato di eseguire in concreto l’acquisto dello stupefacente in favore dell’intero gruppo, al punto tale da rendere insuperabile il dubbio circa il concretizzarsi di effettive cessioni di rilievo penale ovvero di ripetuti episodi di consumo di “gruppo” aventi però rilievo soltanto amministrativo;

Con riferimento alla valutazione da parte del giudice delle circostanze di fatto ai fini della qualificazione del fatto di cessione come fatto di lieve entità si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 105/2023 - Ud. 03/02/2023 - deposito 16/02/2024](#) in cui il Collegio ha stabilito che ai fini della valutazione del fatto come fatto di lieve entità occorre che il giudice effettui una valutazione globale delle circostanze di fatto rilevanti spieghi le ragioni della ritenuta prevalenza riservata solo ad alcuni di esse, compreso l'elemento ponderale che deve essere valutato in termini di maggiore o minore disvalore in concreto nel confronto con le altre circostanze rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento;

Sempre in merito alla fattispecie di lieve entità *ex art. 75 co. 5 D.p.r. 309/90* si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 154/2024 - Ud. 17/02/2024 - deposito 18/03/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno ribadito che ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.p.r. 309 del 1990 il giudice deve effettuare una valutazione complessiva degli elementi fattuali selezionati dalla norma che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità potendo però valutare uno di essi in maniera preponderante tale da non poter essere compensato da quelli di segno opposto, e senza che assuma valenza esclusiva e assorbente il dato ponderale il quale deve essere valutato assieme a tutti gli altri elementi che contraddistinguono la condotta di spaccio e la sua offensività in concreto;

Con riferimento al proscioglimento dell'imputato in caso di dubbio circa l'effettiva destinazione a terzi della sostanza stupefacente si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 935/2023 - Ud. 10/11/2023 - deposito 28/03/2024](#) in cui il Collegio ha affermato che l'insussistenza di elementi a sostegno della destinazione a terzi della sostanza stupefacente da parte dell'imputato comportava l'assoluzione dello stesso per il delitto di cessione di sostanza stupefacente;

In merito alla qualificazione come coltivazione domestica di stupefacente avente una scarsa concentrazione di principio attivo si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 373/2024 - Ud. 10/05/2024 - deposito 16/05/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che non può essere condannato per il delitto di cui all'art. 73 co. 4 D.p.r. 309/90 l'imputato che quale assunto abituale di droghe leggere, detenga un quantitativo di gr 4 di sostanza stupefacente di tipo marijuana e coltivi nella propria abitazione 48 piante della stessa sostanza in piccoli vasi considerate la scarsa concentrazione di principio attivo e le tecniche rudimentali utilizzate;

Con riguardo alla valutazione di offensività della condotta in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 5 D.p.r. 309/90 si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 444/2024 - Ud. 24/05/2024 - deposito 21/06/2024](#) in cui la Corte di Appello ha statuito che la valutazione dell'offensività della condotta, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto ma dalle concrete capacità di azione del soggetto e delle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine;

Con riferimento alla assoluzione dell'imputato detenuto per aver ricevuto un pacco contenente sostanza stupefacente si veda [Tribunale di Terni, sentenza n. 120/2024 - Ud. 15/05/2024 - deposito 10/07/2024](#) secondo cui doveva pervenirsi ad una sentenza di assoluzione dell'imputato che nel carcere in cui si trovi recluso riceva un pacco contenente generi alimentari al cui interno era nascosta dell'hashish quando

gli elementi acquisiti in ordine al mittente e al luogo della spedizione risultino insufficienti per affermare con la dovuta certezza che l'imputato sapesse che il pacco conteneva la sostanza stupefacente;

In riferimento alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. in caso di cessione di sostanza stupefacente si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 753/2024 - Ud. 18/10/2024 - deposito 16/12/2024](#) in cui la Corte di Appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. al delitto di cessione di sostanza stupefacente nei casi in cui la condotta singolarmente considerata risulti non isolata ma si inserisca in un contesto di ripetute cessioni nei confronti di più soggetti;

Con riguardo alla valutazione di non offensività della condotta di cui all'art. 73 co. 5 d.p.r. 309/90 sulla base esclusivamente del dato ponderale delle dosi medie giornaliere ricavabili si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 408/2023 - Ud. 14/04/2023 - deposito 31/07/2024](#) secondo cui il giudizio di offensività richiesto dal comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 non può fondarsi sul numero di dosi medie singole ricavabili, posto che tale dato indica unicamente la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente, ma non corrisponde al numero di dosi in concreto commercializzate con il quantitativo di stupefacente sequestrato.

In merito alla destinazione o meno dello stupefacente ad uso personale si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 102, Ud. 14 febbraio 2025, Dep. 25 febbraio 2025 contenuta in questo notiziario in cui i Giudici di Appello hanno stabilito che deve escludersi la destinazione dello stupefacente ad uso personale nel caso in cui l'imputato detenga nella propria abitazione cinque dosi di cocaina in più involucri di cellophane pari ad un principio attivo di circa un grammo di sostanza pura, senza però dimostrare che egli fosse un assuntore abituale.